

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA ANTONIETTA – Presidente
Dott. GRAZIOSI CHIARA – Consigliere
Dott. VALLE CRISTIANO – Consigliere Rel.
Dott. DELL’UTRI MARCO – Consigliere
Dott. SPAZIANI PAOLO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29546/2022 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato *Omissis* che la rappresenta e difende, domiciliata digitalmente come per legge

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, domiciliato *ope legis* in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato (*Omissis*) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1036/2022 depositata il 10/05/2022.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/03/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., nata nel 1961, affetta dalla nascita da agenesia, chiese al Tribunale di Venezia la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per non avere impedito la commercializzazione del farmaco Sedimide o comunque di tutti i farmaci contenenti Talidomide, affermando che l’amelia brachiale sinistra e l’emimelia trasversa intercalare dell’arto superiore destro, da cui è affetta, erano ascrivibili all’assunzione di detto farmaco Sedimide da parte di sua madre, nel periodo di gravidanza.

La A.A., di professione avvocato, dedusse di avere presentato domanda per il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 2 comma 363 legge n. 244 del 24/12/2007 in data 1/10/2008 e che nel 2010 la Commissione medica ospedaliera l’aveva sottoposta a visita e che, conseguentemente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorreva dall’1/10/2008 ed era stata ritualmente interrotta in data 18/12/2012.

La domanda venne rigettata dal Tribunale di Venezia per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 2947 c.c., con sentenza n. 1578 del 2019.

La A.A. propose impugnazione di merito.

Il Ministero della Salute si costituì in fase d’impugnazione e resistette reiterando le difese svolte in primo grado.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1036 del 10/05/2022, ha rigettato l'impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione A.A., con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

La ricorrente ha depositato memoria per l'adunanza camerale del 13/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Primo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione meramente apparente e (o) obiettivamente incomprensibile in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

Il motivo censura la sentenza laddove questa ha ritenuto che la A.A., in ragione delle sue conoscenze professionali, acquisite negli studi universitari legali terminati con il conseguimento della laurea in giurisprudenza negli anni '90 e nel successivo svolgimento della professione di avvocato e poi di Giudice di pace, aveva acquisito, prima del 2008, la consapevolezza della derivazione causale dell'agenesia dall'assunzione del farmaco Sedimide, derivato dal Talidomide, in tal modo rendendo una motivazione meramente apparente perché incoerente.

Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 2043, 2697, 2935 e 2947 c.c. c.c. per avere i giudici di merito ritenuto che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione debba farsi coincidere con la sufficiente ed adeguata percezione della malattia ed in particolare con il termine degli studi universitari della A.A.

Il secondo motivo si collega al primo e deduce l'inadeguata individuazione della data o dell'anno di decorrenza della prescrizione, in quanto, nell'ancorare il decorso della prescrizione alla cessazione degli studi di diritto e comunque all'inizio della professione forense, in un periodo anteriore al 2008, i giudici di merito hanno omesso di considerare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità il danneggiato deve essere messo in condizioni di percepirla anche l'ingiustizia, il nesso eziologico, l'atteggiamento doloso o colposo, ovvero più semplicemente la possibilità risarcitoria (Cass. n. 10515 del 3/06/2020).

2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, poiché sebbene formulati sotto diversi parametri, il primo per motivazione apparente e quindi in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e il secondo con riferimento alla falsa applicazione di norme di diritto, per art. 360 n. 3 c.p.c., attengono entrambi al tema dell'individuazione della conoscenza del nesso di causa da parte della A.A. e, quindi, del decorso o meglio del momento iniziale di decorso della prescrizione, nella specie, trattandosi di illecito extracontrattuale, di durata quinquennale.

Il ricorso non appare meritevole di favorevole esito, poiché il discorso motivazionale della Corte territoriale è chiaro, logico e coerente e risulta ampiamente al di sopra della soglia del cd. minimo costituzionale (Sez. U. n. 8053 del 7/04/2013), atteso che i giudici del merito hanno, con adeguato apprezzamento delle circostanze del caso concreto, ritenuto che il percorso di studi legali compiuto da A.A. l'avesse condotta a conoscenza della tematica legale legata agli effetti teratogeni derivanti dall'assunzione dei farmaci contenenti il Talidomide, in quanto caso di scuola nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute. La stessa difesa della ricorrente ha, peraltro, riferito, negli atti di causa, che la madre della A.A., deceduta prematuramente all'età di quarantuno anni, per cause naturali, quando la figlia aveva dieci anni, soffrì di pesanti crisi depressive a ragione dello stato di salute della figlia e in considerazione dell'essere stata ella, tramite l'assunzione in gravidanza del Sedimide, a cagionarlo, sebbene indirettamente. Se pure pecca di eccessiva retrodatazione l'affermazione della sentenza impugnata che sembra rendere plausibile una

conoscibilità in capo alla A.A. sin dal primo decennio di vita, nel resto l'affermazione decisoria della Corte di merito è coerente laddove individua la possibilità di adeguata conoscenza del nesso causale tra assunzione del farmaco contenente Talidomide e l'amelia sin dagli anni del percorso universitario seguito dalla A.A. e, comunque, una adeguata conoscenza poteva adeguatamente ritenersi raggiunta dalla A.A. nei primi anni del praticantato legale, e dunque in epoca precedente all'anno 2008.

Il Collegio non ignora che, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10515 del 2020 e della successiva n. 2375 del 24/01/2024) il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell'assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, salva la prova da parte del Ministero della Salute “*anche attraverso il ricorso a prova presuntiva, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale all'assunzione del farmaco*”.

Nella specie il Collegio ritiene che la prova adeguata della detta conoscenza è stata tratta dai giudici del merito, in primo e secondo grado, in via presuntiva, sulla base del percorso di studi legali compiuti dalla A.A. nel corso degli anni '90 e sfociati nel conseguimento della laurea, in guisa tale che ne è stato correttamente dedotto che ella poteva conoscere adeguatamente la correlazione tra il proprio stato patologico e l'assunzione, da parte della madre, nel periodi di gravidanza, del farmaco contenente Talidomide.

L'accertamento di fatto condotto dai giudici di merito risulta, pertanto corretto (Cass. n. 27757 del 22/11/2017 Rv. 647001 - 01; Cass. n. 23635 del 18/11/2015 Rv. 637785 - 01 rese entrambe nel contiguo ambito della responsabilità per danni da emoderivati) e adeguatamente motivato sulla base del livello di conoscenze esistenti e del grado di diligenza esigibile dalla A.A.

3. Il ricorso, nella considerazione di entrambi i motivi di ricorso, è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

4. In considerazione della non univocità della giurisprudenza di questa Corte in tema di individuazione del momento di esordio della prescrizione per le patologie da Talidomide, in quanto le pronunce sopra richiamate (Cass. n. 10515 del 2020 e della successiva n. 2375 del 24/01/2024) sono strettamente correlate alla specificità dei singoli casi concreti, ossia in gran parte modulate sul livello di adeguate conoscenze riscontrabili in capo ai diversi soggetti colpiti dalle menomazioni causate dall'assunzione di farmaci contenenti Talidomide, e dell'indubbia rilevanza dello stato patologico sofferto dalla ricorrente, si reputano sussistenti eccezionali ragioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, alla stregua della pronuncia di cui a Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018 (secondo la quale: “*va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*”), per disporre integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

5. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196 del 2003, deve essere disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente A.A.

6. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 13 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2025.